

Supplementi di pensione

- Cosa sono
- Come si richiedono
- Quando si richiedono

I supplementi di pensione

Sono ancora tanti coloro che, specialmente tra i lavoratori autonomi, continuano dopo la pensione a lavorare come dipendenti o autonomi e a versare, per questo motivo, i contributi all'INPS.

In questa ipotesi la contribuzione che si è aggiunta a quella già utilizzata per la pensione non va persa ed è utile per liquidare un supplemento rispetto alla pensione già in pagamento.

Questa integrazione viene determinata con lo stesso criterio utilizzato per il calcolo della pensione. Per le pensioni calcolate con il sistema retributivo il conteggio si fa in base agli stipendi/redditi percepiti e al numero di settimane di versamento maturate successivamente alla decorrenza della pensione.

Per chi è andato in pensione con il calcolo contributivo o misto, si considera l'importo complessivo dei contributi versati.

L'importo maturato per effetto di un supplemento si somma alla pensione e ne costituisce parte integrante. Per le pensioni integrate al trattamento minimo spesso l'incremento porta un vero beneficio solo se con i nuovi contributi l'importo della pensione "adeguata" (quella base) supera l'importo dello stesso trattamento minimo.

Il supplemento, che va chiesto con una apposita domanda, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che a tale data risultino maturati i requisiti richiesti dalla legge.

Se si prosegue a versare altri contributi dopo la decorrenza del primo supplemento, si ha diritto ad ulteriori supplementi.

Le regole per la decorrenza dei supplementi di pensione sono disciplinate in modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata e della pensione sulla quale devono essere liquidati.

Eccole in breve.

A. I supplementi per le pensioni liquidate nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dei Lavoratori Dipendenti

1. se è contribuzione versata o accreditata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dei Lavoratori Dipendenti.

I contributi versati o accreditati nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

E' però possibile per l'interessato richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile;

2. se è contribuzione versata o accreditata nelle Gestioni dei lavoratori autonomi

I contributi versati o accreditati nelle Gestioni dei lavoratori autonomi (*artigiani, commercianti e coltivatori diretti*) per periodi anteriori o successivi alla decorrenza della pensione liquidata nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti danno diritto alla liquidazione di un supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Anche in questo caso, ferma restando la condizione del compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia è possibile chiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

B. Supplementi sulle pensioni liquidate nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti danno diritto alla liquidazione un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

È data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi - quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In questo caso è richiesta la condizione del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Qualora il supplemento con cadenza biennale sia stato già liquidato, per contributi a carico dell'AGO o per contributi a carico di una delle Gestioni dei lavoratori autonomi, non può più essere richiesto con cadenza biennale, neanche per contribuzione a carico di una diversa Gestione: l'interessato, quindi, dovrà attendere il decorso del normale periodo di cinque anni.

C. Supplementi da liquidare nel sistema contributivo

Per la liquidazione di supplementi su pensioni dell'A.G.O. o delle Gestioni dei lavoratori autonomi da liquidare nel sistema contributivo, per individuare l'età pensionabile, valgono le regole in tema di età pensionabile introdotte dalla Riforma Fornero.

D. Supplementi su pensioni liquidate nella Gestione separata

Il supplemento di pensione è attribuito, a domanda, all'iscritto alla Gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione stessa. Esso può essere richiesto, solo per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

Nella Gestione separata non è richiesto, per la liquidazione dei supplementi, il compimento dell'età pensionabile.

I titolari di pensione a carico della Gestione separata – in mancanza di una disposizione di legge che lo consenta – non possono richiedere la liquidazione di supplementi di pensione per contribuzione versata nell'A.g.o. e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

E. Fondi esclusivi dell'AGO

L'istituto del supplemento come sopra descritto non è, invece, previsto per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato (artt. 130 e ss. del [Dpr 1092/1973](#)). L'articolo 26 della legge [610/1952](#) consente, però, ai lavoratori iscritti presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPUG, CPI e CPS) la possibilità della liquidazione di una quota aggiuntiva di pensione a condizione che il nuovo servizio prestato abbia avuto durata superiore ad un anno e non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro.

Quando si può inoltrare la domanda di supplemento di pensione		
	Termine Ordinario	Termine Breve
Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lav. Dipendenti e Gestioni Autonome)	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento. A prescindere dal raggiungimento dell'età di vecchiaia. ¹	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile di vecchiaia. Il termine breve può essere utilizzato solo una volta ¹
Gestione Separata INPS	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia.	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia. Il termine breve può essere utilizzato solo una volta.
Fondi Sostitutivi o Esclusivi dell'AGO	Non previsto	
1) Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi può essere erogato solo al compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle gestioni speciali (art. 7, co. 7 legge 155/1981);		

Supplemento o ricostituzione?

Attenzione a non confondere il supplemento di pensione con la ricostituzione. Le pensioni possono, infatti, essere ricostituite (vale a dire, “ricalcolate”) per motivi contributivi o reddituali. I contributi non accreditati (sia effettivi sia figurativi), relativi a periodi precedenti alla decorrenza di pensione (e quindi non calcolati al momento della liquidazione), determinano una quota pensionistica che può essere aggiunta, in epoca successiva, alla pensione già percepita, tramite la “ricostituzione contributiva”. Vengono, pertanto, accertati i requisiti e ricalcolata la pensione come se si trattasse di una nuova liquidazione.

In questa ipotesi, il ricalcolo della pensione ha effetto dalla decorrenza originaria del trattamento interessato, nei limiti della prescrizione decennale.

Si ha “ricostituzione” anche in caso di annullamento di contribuzione relativa a periodi precedenti il pensionamento. Se in occasione della domanda di ricostituzione vengono esclusi periodi di contribuzione già valutati in prima liquidazione, può verificarsi anche lo spostamento della decorrenza originaria della pensione o addirittura la perdita del diritto alla prestazione. La ricostituzione della pensione avviene a domanda o d’ufficio, a seconda dei casi, e la domanda può essere presentata in qualsiasi momento.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"